

Pubblicato il 14/07/2022

N. 00920/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2022, proposto da  
Lucio Micheli, Francesca Micheli, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmine  
Laurenzano, Marco Malandrucchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia;

***contro***

Comune di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato  
e difeso dagli avvocati Anna Sardelli, Brigida Piacentino, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'ordinanza con cui il  
comandante della PM di Siena ha ordinato ai ricorrenti accertamenti ed  
interventi in ordine alla tenuta della ripa e della scarpata pertinenti a fondi  
di loro proprietà***

In subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare agli odierni ricorrenti nelle more del giudizio, a causa della sopra descritta situazione di pericolo ovvero del suo aggravarsi.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidare in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti proprietari di alcuni terreni confinanti con una strada pubblica impugnano la diffida del comandante della Polizia Municipale di Siena avente ad oggetto la esecuzione di accertamenti e la eventuale messa in sicurezza della ripa e della scarpata a seguito della caduta di pietre.

Con il primo motivo gli stessi lamentano la incompetenza dirigenziale in quanto, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, lo stesso avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco.

La Censura è fondata.

La finalità dell'atto impugnato è quella di prevenire pericoli per la pubblica incolumità. L'atto si inquadra quindi nei poteri extra-ordinem che il TUEL intesta al Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il comune di Siena sostiene che mancherebbero i presupposti dell'urgenza, ma tale osservazione non incide sulla qualificazione dell'atto ma, casomai, sulla sua legittimità, in assenza di altre alternative indicazioni sulla natura e il fondamento legale del potere esercitato.

Afferma ancora il Comune di Siena che non si tratterebbe di atto avente natura provvedimento ma di mero atto preparatorio e prodromico ad un successivo ed eventuale intervento sindacale.

L'argomento non appare tuttavia convincente atteso che: a) l'atto, richiamando l'art. 650 c.p., contiene un ordine imperativo; b) qualunque atto che imponga ordini anche solo ai fini della esecuzione di accertamenti ha natura ablatoria incidendo in via immediata e diretta su posizioni protette.

Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve, quindi essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Siena alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Pupilella**

